

Assemblea Regionale Siciliana

CL. SEDUTA

MARTEDÌ 15 MARZO 1949

Presidenza del Presidente CIPOLLA

INDICE

	Pag.		Pag.
Congedo		COLAJANNI POMPEO	167
Decreto di scioglimento di un Consiglio comunale (Comunicazione)	149	Sostituzione di un deputato:	
Disegni di legge:		PRESIDENTE	152, 153, 160, 161, 165
(Ritiro)	150	CACOPARDO	153, 160, 161, 163
(Presentazione)	150	ARDIZZONE	160
Interpellanze (Annunzio)	150	STABILE	161
Interrogazioni:	152	ALESSI	162, 164, 165
(Annunzio)	150	FRANCHINA	162
(Annunzio di risposte scritte)	152	MONTALBANO	165
Proposte di legge (Presa in considerazione):		Sulle dimissioni dell'avv. Giovanni Selvaggi da membro effettivo dell'Alta Corte:	
« Istituzione dell'Istituto di statistica della Regione Siciliana » (204) (Rinvio)	166	PRESIDENTE	168
« Trasferimento in proprietà dei poderi dell'ex feudo « Mongialino » dell'Ente di colonizzazione del latifondo siciliano in favore dei coloni coltivatori dei poderi stessi » (189):	166	MONTALBANO	168
PRESIDENTE	166	Sull'ordine dei lavori:	
SAPIENZA GIUSEPPE	166	PRESIDENTE	169
STARABBA DI GIARDINELLI	166	DI MARTINO	169
« Istituzione di scuole elementari differenziate » (208):		GUARNACCIA	169
PRESIDENTE	166	Verifica di poteri	152
GUARNACCIA	166	ALLEGATO	
« Contributi unificati in agricoltura » (225):		Risposte scritte ad interrogazioni:	
PRESIDENTE	167	Risposta dell'Assessore ai lavori pubblici ad una interrogazione dell'onorevole Cacciola	170
CASTORINA	167	Risposta del Presidente della Regione ad una interrogazione dell'onorevole Cacciola	170
CALTABIANO	167		
« Concessione ai dipendenti della Regione di una indennità straordinaria dell'autonomia » (226):			
PRESIDENTE	167		

La seduta è aperta alle ore 17,15.

GENTILE, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedo.

PRESIDENTE. Ha chiesto congedo l'onorevole Majorana per giorni cinque. Se non si

fanno osservazioni, il congedo si intende accordato.

Comunicazione di decreto di scioglimento di un Consiglio comunale.

PRESIDENTE. Comunico all'Assemblea che, ai sensi dell'articolo 323, ultimo comma, del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, e dell'articolo 1 della legge regionale 1 luglio 1947, n. 3, è stato sciolto il Consiglio comunale di Milena (Caltanissetta), con decreto del Presidente della Regione 27 febbraio 1949, n. 409.

Ritiro di un disegno di legge di iniziativa governativa.

PRESIDENTE. Comunico che, a seguito di deliberazione della Giunta regionale, è stato ritirato dal Governo il disegno di legge: « Disciplina del commercio di vendita al pubblico » (181).

Presentazione di disegni di legge di iniziativa governativa.

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenuti alla Presidenza i seguenti disegni di legge di iniziativa governativa, che sono stati trasmessi alle Commissioni legislative a fianco di ciascuno indicate:

— « Ratifica del decreto legislativo presidenziale 4 marzo 1949, n. 3, concernente l'autorizzazione della spesa di L. 100.000.000 per la riattivazione, completamento e costruzione di abbeveratoi pubblici in Sicilia » (231) : alle Commissioni legislative riunite « Finanza e patrimonio » e « Agricoltura ed alimentazione »;

— « Ratifica del decreto legislativo presidenziale 4 marzo 1949, n. 4, concernente modifica dei limiti massimi della tassa comunale di escavazione sulla pietra pomic nell'isola di Lipari » (232) : alle Commissioni legislative riunite « Finanza e patrimonio » e « Industria e Commercio »;

— « Ratifica del decreto legislativo presidenziale 4 marzo 1949, n. 5, che apporta modifiche alla legge regionale 22 marzo 1948, n. 3 recante provvedimenti concernenti l'Azienda Siciliana Trasporti » (233) : alle Commissioni legislative riunite « Finanza e patrimonio » e « Lavori pubblici, comunicazioni, trasporti e turismo ».

Annuncio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego il deputato segretario di dare lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

GENTILE, *segretario*:

« Al Presidente della Regione ed all'Assessore dell'agricoltura: per sapere quali urgenti provvedimenti intendano adottare a sollevo della preoccupante situazione determinata tra le popolazioni agricole siciliane per i danni prodotti dalle gelate dei giorni 4, 5 e 6 marzo, che hanno distrutto le coltivazioni dei primiticci, delle mandorle, delle carrubbe, degli agrumi e di altri prodotti. » (*Gli interro-ganti chiedono lo svolgimento di urgenza*)

CUFFARO, BOSCO, BONFIGLIO, MONDELLO, NICASTRO, COSTA, FRANCHINA, MARINO.

« Al Presidente della Regione ed all'Assessore ai lavori pubblici: per conoscere se credano opportuno intervenire nell'operato dell'Amministrazione comunale di Palermo circa il progetto di trasformazione in porticati dei due lati di Via Ruggero Settimi con la necessaria espropria di parte o totale superficie occupata attualmente da magazzini ed ammezzati. Tale progetto, che vorrebbe vincolare sin d'ora gli espropriandi, nel mentre non ha carattere di pubblica utilità e non risponde ad esigenze di urbanistica e manca dei presupposti necessari per la riuscita a regola di arte, determina danno economico alla città oltre che danno morale, in quanto, oltre quanto detto, vineola, con le conseguenze del caso, l'attività commerciale e l'attività della zona e apporta all'opinione pubblica il convincimento che interessi particolari sviano gli organi dirigenti responsabili dall'esame di quei nuovi problemi la cui soluzione significherebbe grandezza della città e benessere del popolo. »

BARBERA

« All'Assessore ai lavori pubblici:

1) per conoscere i motivi che hanno portato all'esclusione del Comune di Riesi dalla programmazione dei lavori pubblici regionali e statali, nell'esercizio in corso;

2) per sapere quale provvedimento concreto intenda adottare perché il predetto Comu-

ne abbia la possibilità di procedere al più presto alla costruzione dell'edificio scolastico, al completamento del cimitero, alla riparazione della fognatura e delle strade interne; opere, che si palesano tutte di inderogabile necessità. »

COLAJANNI POMPEO, PANTALBONE,
NICASTRO.

« Al Presidente della Regione, all'Assessore alle finanze ed all'Assessore all'agricoltura ed alle foreste: per conoscere quali provvedimenti intendano urgentemente adottare al fine di alleviare i danni subiti dagli agricoltori della provincia etnea e delle orientali in genere, che a causa del recente maltempo hanno avuto quasi totalmente distrutta la produzione di primaticcie e di mandorle. »

MONTEMAGNO, RUSSO, ROMANO
GIUSEPPE.

« Al Presidente della Regione: per conoscere quali passi intenda svolgere per scongiurare il pericolo della aggregazione dei Comuni di Floresta e S. Domenica Vittoria, della provincia di Messina, al mandamento giudiziario di Randazzo compreso nella circoscrizione di Catania, giusta una recente richiesta che ha vivamente allarmato la cittadinanza messinese, la quale vede in questa nuova minaccia un altro dei tanti deprecati tentativi di espoliazione di cui, dall'epoca del terremoto del 1908, la città di Messina è stata, a più riprese vittima. »

La ventilata ulteriore inconcepibile aggressione alla integrità territoriale della provincia di Messina, tanto duramente e più volte colpita da un avverso destino, costituirebbe una grave e palese ingiustizia. »

MAROTTA.

« Al Presidente della Regione, all'Assessore ai lavori pubblici ed all'Assessore al lavoro: per sapere se non intendano intervenire al fine di impedire che il Sindaco di Villalba, servendosi di un prestanome, prenda gli appalti delle opere pubbliche in detto Comune e se non ritengano opportuno intervenire presso l'Ufficio provinciale del lavoro di Caltanissetta al fine di sollecitare la soluzione delle

numerose vertenze presentate dai lavoratori contro la suddetta Società. »

PANTALEONE.

« All'Assessore alle finanze ed all'Assessore all'agricoltura: per conoscere quali tempestivi provvedimenti intendano adottare per alleviare i gravi danni derivati dalla caduta del gelo che nei giorni 4, 5 e 6 marzo ha distrutto le culture primaticce di alcune zone della Sicilia (più fortemente, in provincia di Agrigento, Licata la cui economia gravita sulla cultura delle primizie ortofrutticole, nonché Agrigento, Realmonte, Montallegro, Siculiana, etc.), e se non credano di compiere passi perchè dal Governo centrale siano adottate provvidenze urgenti e concrete in favore della categoria degli agricoltori così duramente colpita. »

GIGANTI INES.

« Al Presidente della Regione: per conoscere il suo preciso pensiero in merito alla posizione giuridica degli impiegati addetti ai servizi comunali di razionamento a seguito del parere espresso dal Consiglio di giustizia amministrativa, tenendo presente, al fine specifico di una esatta impostazione della questione, che molti Comuni, con deliberazioni regolarmente approvate a suo tempo dalle Autorità tutorie, hanno stabilito di considerare comunali tali impiegati, ai fini della sistemazione prevista dalle disposizioni di cui al D.L. 5 dicembre 1948, n. 61, applicato nel territorio della Regione siciliana con le modifiche di cui alla legge regionale 4 dicembre 1948, n. 46. »

Per sapere, inoltre, se non ritenga opportuno disporre, con circolare telegrafica urgente, ai fini della proroga dei termini prevista dall'art. 3 della suddetta legge regionale, che le Prefetture della Sicilia, nei riguardi del personale suddetto, si attengano a quest'ultima legge e diano soltanto esecuzione alle disposizioni che, in proposito, potrebbe dare, eventualmente, solo il Governo regionale. » (*L'interrogante chiede la risposta scritta con urgenza*)

CACCIOLA

« All'Assessore alla pubblica istruzione: per conoscere se il numero dei posti di maestro

elementare, denunciati a suo tempo come disponibili, ai fini dei concorsi magistrali regionali banditi nel 1947, dai Provveditorati agli studi della Sicilia, e particolarmente da quelli di Palermo e di Catania, rispondevano, in realtà, al numero dei posti allora vacanti. E quali provvedimenti intenda adottare nel caso fosse stato denunciato un numero di posti inferiore a quello allora effettivamente esistente.» (*L'interrogante chiede la risposta scritta*)

CACCIOLA

PRESIDENTE. Le interrogazioni testé annunciate saranno iscritte all'ordine del giorno, per essere svolte al loro turno. Quelle per le quali è stata chiesta la risposta scritta, saranno inviate al Presidente della Regione ed agli Assessori competenti.

Annuncio di risposte scritte ad interrogazioni.

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute, da parte del Governo, le risposte scritte a due interrogazioni dell'onorevole Cacciola, e che esse saranno pubblicate in allegato al resoconto della seduta odierna.

Annuncio di interpellanze.

PRESIDENTE. Prego il deputato segretario di dar lettura delle interpellanze pervenute alla Presidenza.

GENTILE, *segretario*:

« Al Presidente della Regione: per sapere se è a conoscenza delle precarie condizioni di vita nelle quali si dibatte la popolazione di Lampedusa e Linosa e se intende provvedere, con quella rapidità necessaria determinata dall'urgenza, per sanare delle situazioni che sarebbero insostenibili in qualsiasi altro piccolo centro di terra ferma.» (*L'interpellante chiede lo svolgimento d'urgenza*)

ADAMO DOMENICO.

« All'Assessore all'agricoltura: per conoscere quali provvedimenti straordinari, oltre alle agevolazioni fiscali previste dalle vigenti disposizioni di legge, intende adottare nei confronti degli agricoltori gravemente danneggiati dalle gelate dal 3 al 6 corrente, che hanno quasi o completamente distrutto in molte

zone della Sicilia le coltivazioni principalmente ortofrutticole primaticce, agrumeti, carrubbe, mandorli e legumi. »

STARRABBA DI GIARDINELLI.

PRESIDENTE. Le interpellanze testé annunciate verranno iscritte all'ordine del giorno, per essere svolte al loro turno.

Verifica di poteri.

PRESIDENTE. Comunico all'Assemblea che, con lettera in data 12 gennaio 1949, la Commissione di convalida, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 10 del regolamento interno della Giunta delle elezioni della Camera dei deputati, ha comunicato che, nella seduta del 24 settembre 1948 ha verificato non essere contestabili le seguenti elezioni e, concorrendo negli eletti le qualità richieste dalla legge, le ha dichiarate valide:

Per il Collegio di Palermo: Bongiorno Vincenzo, Castiglione Gioacchino, Lanza di Sciala Franco;

Per il Collegio di Messina: Caligari Giuseppe, Dante Antonino;

Per il Collegio di Agrigento: Cuffaro Domenico;

Per il Collegio di Catania: Colosi Salvatore;

Per il Collegio di Enna: Lo Manto Paolo, Marchese Arduino Giulio;

Per il Collegio unico regionale: Marotta Eugenio.

Dò atto alla Commissione di queste sue comunicazioni, e, salvo casi di incompatibilità preesistenti, non conosciuti sino a questo momento, dichiaro convalidate queste elezioni.

Sostituzione di un deputato.

PRESIDENTE. Comunico all'Assemblea che, avendo cessato di vivere, l'8 agosto 1948, l'onorevole Francesco Paolo Lo Presti, deputato nella lista del Fronte democratico liberal-qualunquista, per la circoscrizione di Messina, il Presidente della Commissione per la convalida, con lettera del 12 gennaio 1949, così scriveva: « Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 64 del decreto legislativo Inogenziale 10 marzo 1946, n. 74, si comunica che, con deliberazione del 21 settembre 1948, la Commissione per la convalida dei deputati ha approvato, a maggioranza, la proposta di at-

tribuzione del seggio resosi vacante in seguito alla morte dell'onorevole Lo Presti F. Paolo, all'avv. Ludovico Fulci, della stessa lista nella quale il Lo Presti era stato eletto.

Tale deliberazione è stata adottata in considerazione che l'avv. Faranda Vincenzo, il quale nella stessa lista segue immediatamente l'ultimo eletto e precede l'avv. Ludovico Fulci, è stato giudicato decaduto, in virtù dell'articolo 6 del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, dal diritto alla successione del Lo Presti, per avere accettata la candidatura al Parlamento nazionale nelle passate elezioni del 18 aprile 1948.

E' ovvio che, dalla data della proclamazione del Fulci, decorrono i venti giorni necessari per la convalida, prescritti dall'ultimo comma dell'articolo 65 del decreto predetto.»

CACOPARDO. Che deduzioni trae la Presidenza da questa lettera?

PRESIDENTE. La Presidenza aveva invitato la Commissione per la convalida ad attenersi alle disposizioni di cui agli articoli 64 e 65 della legge elettorale. La Commissione per la convalida ha creduto di procedere ad un esame più complesso della questione e di venire alla soluzione che appare dalla lettera di cui ho dato lettura. Così essendo, spetta alla Assemblea prendere la definitiva determinazione.

Io domando se qualcuno chiede di parlare sull'argomento.

CACOPARDO. Chiedo che l'onorevole Presidente faccia dare lettura dei verbali redatti dalla Commissione ed inviti il Presidente della stessa ad illustrare, con una relazione, le deliberazioni prese.

MONTALBANO. Chiedo che si dia la parola al relatore.

ARDIZZONE. Il relatore è assente perché ammalato.

PRESIDENTE. La prassi prescrive soltanto la comunicazione da parte della Commissione. Comunque, se qualcuno dei suoi membri, il Presidente o il relatore, chiede di parlare, ne ha facoltà.

CACOPARDO. E' una questione che deve risolvere l'Assemblea, per cui è necessario che essa ascolti, prima, una relazione.

PRESIDENTE. Aderendo alla richiesta dell'onorevole Cacopardo, si dà lettura dei verbali della Commissione per la convalida.

CACOPARDO. Faccio osservare che Ella non aderisce alla mia proposta, onorevole Presidente. Io ho chiesto che il relatore o il Presidente della Commissione riferisca alla Assemblea. Dato che la Commissione ha ritenuto di seguire un ordine di idee contrastante con i criteri suggeriti dalla Presidenza, è chiaro che in questa discussione noi dobbiamo sentire la parola ufficiale della Commissione attraverso il suo relatore o attraverso un altro suo membro che lo sostituisca.

PRESIDENTE. Intanto, possiamo dare lettura dei verbali della Commissione.

BLANCO. Poichè è assente il relatore, si dia almeno lettura dei verbali.

STARRABBA DI GIARDINELLI. Non è sufficiente.

BONAJUTO. Insomma, c'è o non c'è questa relazione scritta?

PRESIDENTE. Prego il deputato segretario di dare lettura del verbale della riunione della Commissione per la convalida tenutasi il 24 settembre 1948.

GENTILE, segretario:

«Il Presidente pone in discussione il terzo punto dell'ordine del giorno relativo al «Ricorso Fulci - Faranda» e, nella qualità di relatore, fa una esposizione dettagliata e completa delle ragioni giuridiche sostenute da Fulci per contestare l'attribuzione del seggio resosi vacante, in seguito al decesso dell'onorevole Lo Presti Francesco Paolo, al candidato che segue immediatamente l'ultimo eletto nella stessa lista, avv. Faranda Vincenzo.

«Sulla relazione del Presidente viene aperta la discussione.»

«L'onorevole Castrogiovanni, preliminarmente, eccepisce che i compiti della Commissione vanno distinti in due speciali momenti. Un primo momento: quello della proclamazione o, meglio, della proposta di attribuzione del seggio rimasto vacante al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto, nell'ordine accertato dalla Commissione (art. 64 D.L.L. 10 marzo 1946, n. 74); ed in questa sede, come è chiaro, la Commissione deve limitare la sua indagine al predetto accertamento e nulla più, non tenendo conto, quindi, di qualunque denuncia, reclamo, protesta o ricorso, che riguardi le qualità richieste dalla legge per l'esercizio del diritto elettorale passivo, perché inammissibili.

Un secondo momento: quello della convalida, ove si esprime un giudizio vero e proprio sui reclami, proteste o ricorsi, a termine dell'articolo 65 del predetto decreto, sulla base degli elementi provenienti dall'esame dei processi verbali relativi alla elezione e delle qualità richieste dalla legge per l'esercizio del diritto anzidetto.

« D'altra parte, l'onorevole Castrogiovanni non crede superfluo avvertire il pericolo che i due momenti potessero essere confusi, con le pregiudizievoli conseguenze, non solo dell'interessato, ma anche del gruppo parlamentare cui appartiene, che verrebbe ad essere privato di un proprio componente, atteso il ritardo inevitabile che verrebbe frapposto alla proclamazione.

« L'onorevole Castrogiovanni, pertanto, prega la Commissione perché dichiari, in questa fase, inammissibile il ricorso Fulci ed attribuisca, senz'altro, all'avv. Faranda Vincenzo, il seggio resosi vacante.

« L'onorevole Franchina esprime il suo dissenso dal pensiero dell'onorevole Castrogiovanni, e, richiamandosi agli articoli 61 del decreto legislativo luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 74, e 21 e 28 del regolamento speciale della Giunta delle elezioni, precisa, che, se è vero che in materia di compiti della Commissione, i momenti sono due — proposta di attribuzione del seggio e convalida — è anche vero che, nel primo momento, la Commissione può procedere all'attribuzione del seggio o all'annullamento della elezione, allorquando nel candidato manchino le condizioni o i requisiti prescritti dalla legge per la eleggibilità, altrimenti non si comprenderebbero, nello articolo 28 citato, i richiami dell'articolo 40 dello Statuto albertino ed alle qualità richieste dalla legge per l'esercizio del diritto elettorale passivo: nel secondo momento, poi, la Commissione può procedere alla convalida della elezione ovvero alla contestazione, con speciale riguardo alla procedura prescritta dal regolamento stesso.

« Ora, siccome la Commissione, indipendentemente dal ricorso Fulci, è a conoscenza che il Faranda è stato candidato al Parlamento nazionale, nella lista del Partito nazionale monarchico, nelle passate elezioni del 18 aprile u. s., perdendo, in tal modo, per le ragioni profondamente giuridiche e morali che esporrà in seguito, il diritto alla successione al Parlamento regionale, previsto dall'articolo 64

del decreto legislativo luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 74, ne consegue che, proprio in questa sede, essa Commissione è investita dell'esame delle condizioni e qualità richieste dalla legge, per la candidatura Faranda al Parlamento nazionale, nei riflessi delle conseguenze giuridiche e morali che la stessa comporta di per sé, agli effetti della successione all'Assemblea regionale, di cui all'articolo 64 predetto.

« Allorquando il legislatore, assume l'onorevole Franchina, escluse, con l'approvazione dell'articolo 6 del decreto presidenziale 5 febbraio 1948, n. 26, dal diritto elettorale passivo, i deputati regionali o consiglieri regionali, ubbidì ad un superiore concetto di ordine giuridico e morale, che non può non avere il suo grande e decisivo peso nella odierna deliberazione. Così, mentre, in un primo tempo, la maggioranza della Commissione e dell'Assemblea legislativa si erano orientate verso il criterio della incompatibilità, che avrebbe generato, di per sé, il diritto alla opzione, successivamente si pronunziò per l'ineleggibilità. A nessuno può sfuggire l'importanza della sostanziale differenza fra i due istituti, specie se si osservano gli argomenti addotti dai sostenitori delle due tesi; argomenti effettivamente formidabili, che vale la pena appena accennare.

« Propugnatori convinti della incompatibilità sono stati i deputati Perassi, Mazzei, Martatti, Fuschini (relatore della maggioranza) e non pochi altri, i quali, richiamandosi alla chiara e precisa disposizione del 2^o comma dell'articolo 122 della Costituzione — che stabilisce, espressamente, che nessuno può essere contemporaneamente membro di un Consiglio regionale e di una delle Camere del Parlamento nazionale e di un altro Consiglio regionale — hanno visto una aperta violazione alla norma predetta, nell'affermazione del principio di ineleggibilità di cui all'articolo 6 del decreto presidenziale 5 febbraio 1948, n. 26.

« Propugnatori, viceversa, della ineleggibilità sono stati Martino Gaetano, Scoccimarro, Morelli Renato, il Ministro Grassi e tanti altri ancora, che ne hanno fatto, oltreché un motivo di ordine pubblico, una suprema esigenza morale, di correttezza, direi quasi, più che problema di ordine giuridico: « Non mi sembra morale — proclamava il Martino Gaetano dalla tribuna della Costituente, fra le

approvazioni della maggioranza dell'Assemblea — non mi sembra morale che i deputati regionali siano autorizzati a presentare la candidatura per il Senato o per la Camera, senza aver prima presentato le proprie dimissioni da deputato regionale. Perchè, in questo modo, si può consentire che venga tentata l'avventura. Se l'avventura ha esito felice, allora si opta per la Camera (o per il Senato); se ha esito infelice, si continua ad esercitare la propria attività di deputato regionale. Mi sembra che sul terreno della morale sia opportuno stabilire, nella legge elettorale, che debbono considerarsi non solo incompatibili, ma ineleggibili i deputati regionali. »

« E' pacifico, adunque, che il legislatore venne ispirato da ragioni morali allorquando approvò la norma in esame.

« E per ragioni morali non può né deve considerarsi aperta al Faranda la successione al seggio vacante, per rinuncia, tacita ma volontaria e consapevole, nel momento stesso in cui, davanti all'Ufficio elettorale centrale circoscrizionale presso la Corte d'appello di Catania, depositava, sottoscritta, la dichiarazione di accettazione della candidatura alle elezioni del 18 aprile 1948, nella lista del Partito nazionale monarchico.

« Il Faranda non era deputato, è pacifico, ma poteva divenirlo; come lo sarebbe potuto diventare, se non avesse accettato la candidatura al Parlamento nazionale. Accettata questa, non può conservare il diritto alla successione al seggio resosi vacante dopo la morte dello onorevole Lo Presti. Sarebbe quanto di più ironico ed iniquo per quei colleghi, che già facevano parte dell'Assemblea regionale siciliana, e che, per avere accettata la candidatura alle elezioni del 18 aprile u. s., si sono dovti dimettere, con la conseguenziale estromissione e dall'una e dall'altra Camera.

« Come il legislatore pose al di sopra di qualunque argomentazione giuridica, sia pure apparentemente lesiva di una precisa norma costituzionale, un superiore principio morale, che deve informare in ogni tempo qualsiasi attività politica del cittadino, così questa Commissione non può e non deve, per un riguardo alla propria dignità e serietà, infrangere detto principio, ove non voglia creare una situazione quanto mai assurda, quale sarebbe quella di un deputato regionale che avrebbe il diritto alla successione nel Parlamento nazionale, vigente una legge che di ciò ha fatto un preciso motivo di ineleggibilità.

« Per queste ragioni, l'onorevole Franchina chiede che la Commissione consideri l'avv. Faranda Vincenzo decaduto dal diritto alla successione di cui all'articolo 64 del decreto legislativo luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 74, sin dal momento in cui sottoscrisse la dichiarazione di accettazione della candidatura, nella lista del Partito nazionale monarchico nelle elezioni del 18 aprile 1948, al Parlamento nazionale; e, in conseguenza, attribuisca il seggio, rimasto vacante dopo la morte dell'onorevole Lo Presti Francesco Paolo, all'avv. Fulci Ludovico, che, pertanto, deve essere considerato il candidato che, nella medesima lista del Lo Presti, segue immediatamente l'ultimo eletto.

« L'onorevole Castrogiovanni replica, lamentando che l'onorevole Franchina abbia sviluppato le ragioni di merito relative al ricorso Fulci, prima che la Commissione risolvesse la questione pregiudiziale che rimane, pertanto, inalterata, in tutto il suo valore e la sua importanza.

« Ribadisce il concetto che, in questa prima fase, la Commissione non può e non deve discutere alcun reclamo o protesta, tranne che non voglia deliberatamente violare gli articoli 61 e 64 del decreto legislativo luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 74, che limitano, purtroppo, per i sostenitori della tesi avversaria, la competenza di questa Commissione, allo accertamento puro e semplice del candidato che segue, nella graduatoria in vigore, l'ultimo eletto.

« I richiami agli articoli 21 e 28 del regolamento interno della Camera dei deputati rappresentano uno sforzo dialettico tendente a sostenere una posizione antitetica alla tesi giuridica principale, che può confortare solo chi non ha argomenti più adeguati.

« Gli articoli citati, infatti, non riguardano la materia in esame che è disciplinata dagli articoli 61 e 64 suddetti, nè potrebbe una norma regolamentare sostituire o modificare una precisa norma di legge che sta alla base di tutto il sistema democratico.

« La Giunta delle elezioni e, per essa, la Commissione di convalida, non può consentirsi una interpretazione della norma legislativa diversa da quello che è stato lo spirito informatore della stessa. Essa non può, attraverso una disposizione del regolamento interno, modificare la volontà del legislatore in una materia tanto delicata, specie quando detta disposizione non è assolutamente applicabile in

questa prima fase. L'articolo 28 richiamato riguarda, infatti, l'eletto, cioè il proclamato, e quindi non può essere invocato in questa sede. Prima bisognerà proclamare e poi applicare al proclamato la norma invocata. Un diverso modo di intendere la predetta norma costituisce una evidente violazione ai più elementari principî di ermeneutica legale.

« Il legislatore, negli articoli 61 e 64, ha chiamato l'organo di verifica dei poteri per accettare, nell'ordine della graduatoria formata dall'Ufficio elettorale centrale circoscrizionale, il candidato che segue immediatamente l'ultimo eletto; e, in tale sede, non ha dato alla Commissione alcuna facoltà di giudizio, per modificare tale ordine in conseguenza di un qualsiasi esame di merito sui requisiti prescritti dalla legge per l'esercizio del diritto elettorale passivo. »

« Al quinto comma dell'articolo 61, infatti, il legislatore ha disposto: « L'organo di verifica dei poteri accetta, anche agli effetti dell'articolo 64, l'ordine di precedenza dei candidati non eletti e pronunzia sui relativi reclami ».

« Ma, a quali reclami si riferisce la disposizione, se non a quelli su cui può pronunziarsi l'Ufficio centrale circoscrizionale, sia pure in linea provvisoria, e che riguardano esclusivamente l'ordine di precedenza dei candidati?

« La norma non può affatto riguardare l'ellegibilità o incompatibilità o meno dei candidati, poiché tale esame è inibito a quello organo e demandato alla Commissione di convalida. In questa prima fase la Commissione può sollevare d'ufficio eccezioni e pronunziarsi sui reclami; ma eccezioni e reclami debbono riguardare solamente le operazioni elettorali, cioè il computo dei voti validi di lista (cifra elettorale), quello delle cifre individuali e l'ordine di presentazione nella lista, così come dispongono gli articoli 57 e seguenti del decreto legislativo luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 74.

« Qui, in sostanza, la Commissione di convalida si sostituisce all'Ufficio centrale circoscrizionale che non esiste più, ed in questa fase deve seguire la graduatoria prevista dal sesto comma dell'articolo 57, con l'assoluto espresso divieto di variarne i risultati dei verbali pervenuti alla Segreteria dell'Assemblea, senza quella procedura, prescritta, nei casi di contestazione, dallo stesso regolamento della Giunta delle elezioni.

«Basta leggere gli articoli 57 e seguenti del decreto legislativo luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 74, per rendersi conto dei limiti prescritti, entro i quali la Commissione di convalida può esercitare il suo mandato nella fase di applicazione dell'articolo 64.

« Si guardi un qualsiasi precedente del Parlamento nazionale: solo in sede di convalida la Giunta delle elezioni accetta e subordina la validità delle elezioni al concorso negli eletti (cioè nei proclamati) dei requisiti previsti dalla legge elettorale per l'esercizio del diritto elettorale passivo. In sede di proclamazione mai. Pertanto, non è affatto ammissibile alcun esame, sulla base degli articoli 21 e 28 del regolamento interno della Camera dei deputati, che non possono essere invocati, riguardando la materia elettorale e, con essa, lo stato giuridico degli eletti e dei non eletti; un settore delicatissimo, per la cui disciplina il legislatore, geloso custode delle sue specifiche attribuzioni, non volle mai delegarle al potere esecutivo, anche nel periodo in cui il potere legislativo era delegato al Governo dello Stato (vedi articolo 3 del D. L. L. 16 marzo 1946, n. 98).

« Accertato l'ordine nella graduatoria, dice la disposizione: « sarà (il seggio vacante) attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto ».

« Sarà attribuito »; ma da chi? Non certamente dall'organo di verifica dei poteri, poiché questo ha ben delimitato il raggio della sua competenza (« accettare l'ordine »); ma, piuttosto, dal Presidente dell'Assemblea, nel momento stesso in cui ne proclama la successione in seduta pubblica, se non addirittura dalla stessa Assemblea.

« E' lì che si attribuisce il seggio, e sono quelle le Autorità che la prassi parlamentare di ogni tempo ha voluto solennemente designare quali organi democratici più elevati, idonei a conferire il crisma necessario perché il designato dalla sovrana volontà popolare possa essere ufficialmente immesso nelle sue delicate funzioni.

« Non può, dunque, la Commissione di convalida esser chiamata ad esaminare, in questa sede, i requisiti del candidato, ma l'ordine nella graduatoria. Né si venga a dire che ciò poteva esser fatto dalla Segreteria dell'Assemblea, che è un ufficio interno dell'Organo legislativo, ma non è l'Organo; eppoi, se il legislatore ha voluto chiamare la Commissione

ne di convalida per l'accertamento in parola, non ritiene che ciò possa attribuire alla Commissione stessa la facoltà di invadere il campo di altro Organo, cui lo stesso legislatore ha voluto dare poteri ed attribuzioni proprie, quali quelli del conferimento e della proclamazione del titolare al seggio resosi vacante.

«L'accertamento nell'ordine della graduatoria non vuol dire esame di processi verbali e delle qualità richieste dalla legge per l'esercizio del diritto elettorale passivo, che, di per sé, comporta un'indagine, una valutazione ed un giudizio. Qui la Commissione non deve valutare o giudicare alcunché, ma deve riferire alla Presidenza dell'Assemblea solamente chi, nell'ordine della graduatoria dei non eletti, segue l'ultimo eletto nella stessa lista.

«Si guardino bene, per un momento, i precedenti del Parlamento nazionale; basta dare uno sguardo a tutti i resoconti parlamentari.

«Allorquando la Giunta delle elezioni della Assemblea Costituente è stata investita dei compiti di cui all'articolo 64 del decreto legislativo luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 74, si è limitata sempre a proporre, per la sostituzione del deputato che ha dato luogo alla vacanza del seggio, il candidato che lo segue immediatamente nella stessa lista. Viceversa, in sede di convalida, comunica alla Presidenza dell'Assemblea la sua deliberazione, con la seguente formula: «La Giunta delle elezioni, nella sua riunione del ha verificato non essere contestabile la elezione del deputato e, concorrendo in esso i requisiti previsti dalla legge, ha deliberato etc.».

«Come è chiaro e lapalissiano, l'accertamento e l'esame dei requisiti richiesti dall'articolo 28, richiamato dall'onorevole Franchina, vanno fatti in sede di convalida, mai in quella di proclamazione. In merito sono assolutamente costanti la prassi, la dottrina e la giurisprudenza del Parlamento nazionale.

«Queste sono le ragioni profonde della pregiudiziale sulla quale insiste, vivamente, e per la quale non può assolutamente ritenere ammissibile prendere in una qualsiasi considerazione il ricorso Fulci, o qualsiasi altra eccezione sollevata d'ufficio, in questa prima fase.

«Per quanto riguarda il merito del ricorso predetto, l'onorevole Castrogiovanni dichiara di non potere concordare con l'opinione del-

onorevole Franchina, se non altro, per il solo fatto che, in ogni caso, la eleggibilità, su cui tanto ha voluto inopportunamente intrattenersi l'onorevole Franchina, non può riguardare affatto i membri di questo Parlamento regionale, trattandosi di legge elettorale per l'elezione della Camera dei deputati. E' lì, alla Camera dei deputati nazionale che, in ogni caso — e mai in sede di proclamazione, ma in sede di convalida — dovrebbe promoversi la contestazione; mai in questa Assemblea, la cui legge elettorale, in base alla quale venne eletta, non solo non previde alcuna ineleggibilità né incompatibilità, ma non escluse, nella prassi, la contemporanea partecipazione alle due Camere dei deputati regionali.

«Si guardino bene i numerosi casi Castiglia, Li Causi, Montalbano, Finocchiaro Aprile, Gallo Concetto, Restivo, Castrogiovanni, che, deputati all'Assemblea Costituente, poterono liberamente esercitare il successivo mandato parlamentare all'Assemblea regionale, anche dopo la promulgazione della Costituzione della Repubblica.

«E, per citare la stessa fonte dell'onorevole Franchina, si legga la dichiarazione dell'onorevole Fuschini, relatore per la maggioranza, a pagina 3218 dei resoconti dell'Assemblea Costituente, in merito all'argomento, fatta proprio, in sede di esame dell'articolo 6 del decreto presidenziale 5 febbraio 1948, n. 26: «*Ma siccome a questi nostri colleghi, che si trovano in condizioni di incompatibilità, questa non è stata loro applicata, perché non è ancora andata in attuazione la disposizione tassativa stabilita nella Costituzione, mi pare che possiamo fare una eccezione e considerare valido il fatto che non si siano dimessi da deputati regionali pur rimanendo deputati alla Costituente. E' evidente per me che, se ci sarà la proroga della Costituente, i ricordati nostri colleghi potranno rimanere tanto deputati regionali che deputati della Costituente, fino al momento della presentazione delle liste. Questo mi pare che possa accogliersi dall'Assemblea.*».

«E la Costituente l'accollse. Nessun intervento vi fu e vi poteva essere da parte della Assemblea regionale siciliana, anche dopo la entrata in vigore dell'articolo 122 della Costituzione che consacra il principio della incompatibilità.

«Allora, era l'Assemblea Costituente inte-

ressata direttamente del problema: oggi, sarebbe la Camera dei deputati chiamata ad occuparsene, ove si dovesse verificare il caso della contemporanea successione alle due Assemblee, o l'altro, del deputato regionale cui rimane il diritto alla successione alla Camera dei deputati. Se incongruenza vi è nella posizione giuridica del Faranda, in ogni caso, non sarebbe mai questa la sede per discuterla ed eliminarla.

«La legge non committit la deradenza al diritto alla successione all'Assemblea regionale sol perchè si è candidati al Parlamento nazionale, nè dice che occorra una dichiarazione di rinuncia a tale diritto. Iniquo sarebbe decidere secondo la tesi Fulci.

«Per queste ragioni assai gravi, conclude lo onorevole Castrogiovanni, spera e si augura che la Commissione voglia limitare la sua opera al semplice e puro accertamento all'ordine nella graduatoria, secondo l'articolo 64 del decreto legislativo luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 74, lasciando alla competente Presidenza dell'Assemblea, se non addirittura alla stessa, il compito dell'attribuzione del seggio all'avv. Vincenzo Faranda, che segue immediatamente l'ultimo eletto nella stessa lista del compianto onorevole Lo Presti Francesco Paolo, salva a chiunque ne abbia interesse, o alla Commissione stessa, il diritto di impugnarne la convalida nei termini di legge.

«L'onorevole Ardizzone prende la parola per dichiararsi dolente che trattasi di elemento che è stato candidato nella lista del Partito nazionale monarchico nelle passate elezioni del 18 aprile u. s.. Si dichiara d'avviso che, in ogni caso, occorreva la dimissione, come nel caso Beneventano, e che, in mancanza di questa, non può disconoscersi all'avv. Faranda il diritto alla successione dell'onorevole Lo Presti. Si associa pertanto alle conclusioni dell'onorevole Castrogiovanni.

«L'onorevole Lanza di Scalea concorda con la tesi dell'onorevole Franchina, data la particolare ed inammissibile situazione di privilegio in cui si verrebbe a trovare l'avv. Faranda potendo accedere al Parlamento nazionale ed a quello regionale.

«L'onorevole Bonfiglio osserva che tanto il candidato quanto il deputato hanno uno status giuridico unico di cui non può non tenersi conto e pertanto concorda con la tesi dell'onorevole Franchina e dell'onorevole Lanza.

«Ha chiesto che si prenda atto del certificato

dal quale si rileva che il Faranda è stato candidato nelle passate elezioni dei deputati nazionali nella lista del Partito nazionale monarchico e propone che, indipendentemente dalla proclamazione del Faranda o del Fulci, venga espressamente riservata la facoltà di opposizione alla proclamazione stessa e alla convalida della parte che ritiene di averne diritto.

«L'onorevole Franchina replica per osservare ancora una volta che, se si conserva il diritto alla successione al Parlamento nazionale, non può conservarsi lo stesso diritto a quello regionale. Conferma, pertanto, le precedenti conclusioni.

«Il Presidente, non essendo iscritti a parlare altri deputati, dichiara chiusa la discussione generale, manifestando il suo compiacimento per lo svolgimento profondo, sereno, ed obiettivo delle due tesi opposte.

«La Commissione su proposta dell'onorevole Castrogiovanni, a voti unanimi, delibera di procedere alla votazione sulla seguente proposizione concordata: «Può essere esaminato il ricorso Fulci ai sensi dell'articolo 28 del regolamento della Camera dei deputati, in sede di attribuzione di seggio agli effetti dello articolo 64 del decreto legislativo luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 74?».

«Per dichiarazione di voto, l'onorevole Ardizzone dichiara di votare contro perchè, a suo avviso, la Commissione di convalida deve, se mai, limitare l'esame ai processi verbali, in conformità all'articolo 28 anzidetto e perchè, ove si votasse favorevolmente, la Commissione verrebbe chiamata ad esprimere un giudizio su un ricorso specifico, ciò che solo può aver luogo, dopo la proclamazione in sede di convalida e mai in sede di applicazione dell'articolo 64 del decreto legislativo luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 74.

«Per dichiarazione di voto l'onorevole Bonfiglio dichiara di votare favorevolmente in quanto, a prescindere dal ricorso Fulci, ritiene che sussistano elementi obiettivi sufficienti e derivanti dalle chiare e precise disposizioni di legge, perchè si possa discutere sulla eleggibilità o meno del Faranda in sede di applicazione dell'articolo 64 del decreto legislativo luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 74.

«Per dichiarazione di voto l'onorevole Castrogiovanni dichiara che vota contro la proposizione perchè, prescindendo dalle precedenti conclusioni, gli sembra non rispondente

al criterio di legge l'esame di una situazione senza che non si ottengano alle garanzie prescritte nei confronti di colui che è oggetto della contestazione stessa.

«Il Presidente, dopo aver chiarito il significato del «si» che approva la proposizione e del «no» che non l'approva, dispone la votazione.

«Il deputato segretario fa la chiamata.

«Rispondono sì: Adamo Domenico, Bonfiglio, Di Martino, Ferrara, Franchina, Giovenco, Lanza di Scalea.

«Rispondono no: Ardizzone, Castrogiovanni.

«Chiusa la votazione, il Presidente proclama il seguente risultato:

Presenti e votanti	9
Maggioranza	5
Favorevoli	7
Contrari	2

«La Commissione approva.

«Il Presidente, su proposta dell'onorevole Bonfiglio, appoggiata da altri componenti della Commissione, mette ai voti il seguente quesito: «se debba attribuirsi il seggio, salvo convalida, a Faranda oppure a Fulci».

«L'onorevole Ardizzone, per dichiarazione di voto, dichiara di aver preso visione del processo verbale dell'Ufficio elettorale centrale circoscrizionale di Messina e suoi alligati, in virtù dell'articolo 28 e, tenuto conto della detta disposizione, afferma che il processo verbale anzidetto deve costituire, in ogni caso, unico elemento di giudizio per l'assegnazione del seggio. Dichiara, pertanto, di votare per l'avv. Faranda, quale candidato che segue l'ultimo eletto nella stessa lista dell'onorevole Lo Presti, come risulta dal citato processo verbale.

«L'onorevole Franchina, per dichiarazione di voto, dichiara che, poiché la Commissione per la convalida, in base all'articolo 28 del regolamento della Camera dei deputati, ha il diritto di annullare le elezioni, qualora sia acquisito che, in base ad una disposizione di legge, mancano nell'eletto i presupposti voluti per l'elettorato passivo, e poiché, nonostante il Faranda, in base alla graduatoria compilata dall'Ufficio elettorale centrale circoscrizionale, occupi il terzo posto nella lista dell'Unione democratica del Collegio di Messina, tuttavia, avendo esso Faranda partecipato alle recenti elezioni per la Camera nazionale, ha implicitamente rinunciato alla pos-

sibilità di succedere in sede regionale, vota per l'attribuzione del seggio a Fulci Ludovico ritenendo come ormai nulla, e quindi improduttiva di qualsiasi effetto, la votazione che nelle elezioni regionali ebbe a riportare il candidato Faranda.

«L'onorevole Castrogiovanni, per dichiarazione di voto, dichiara che, per le ragioni precedentemente esposte, per la stessa dichiarazione di voto già fatta, ed inoltre, perché, in ogni caso, la legge prevede l'ineleggibilità dei deputati regionali alle elezioni nazionali, ma nessuna legge prevede la decadenza dei deputati regionali, nell'ipotesi che si presentino alle nazionali, tanto più che non rivestendo il Faranda la qualità di deputato regionale, al momento della candidatura alle nazionali, non avrebbe potuto, se anche si assumesse che avesse dovuto farlo, dimettersi da un consesso al quale ancora non apparteneva; per le dette ragioni, dichiara di votare per l'attribuzione del seggio all'avv. Faranda.

«Il Presidente, dopo aver chiarito il significato della votazione, nel senso che chi intende attribuire il seggio all'avv. Faranda pronunzia: «Faranda» e chi intenda attribuirlo all'avv. Fulci pronunzia «Fulci», dispone la votazione.

«Il deputato segretario fa la chiamata.

«Rispondono «Fulci»: Adamo Domenico, Bonfiglio, Di Martino, Ferrara, Franchina, Giovenco, Lanza di Scalea.

«Rispondono «Faranda»: Ardizzone, Castrogiovanni.

«Chiusa la votazione, il Presidente proclama il seguente risultato:

Presenti e votanti	9
Maggioranza	5

«Hanno riportato voti:

Fulci	7
Faranda	2

«La Commissione approva a maggioranza la proposta di attribuzione del seggio resosi vacante dopo la morte dell'onorevole Lo Presti Francesco Paolo, all'avv. Ludovico Fulci.

«Il Presidente dichiara esaurito l'ordine del giorno e toglie la seduta alle ore 14.45, riservandosi di comunicare l'odierno deliberato al Presidente dell'Assemblea per quanto di sua competenza.

«Del che si è redatto il presente verbale, che viene letto ed approvato nella seduta del 12 gennaio 1949.»

PRESIDENTE. Nel verbale che è stato letto sono ampiamente esposte le due tesi che sono state sostenute in seno alla Commissione per la convalida.

Devo comunicare, intanto, all'Assemblea che è stato presentato or ora alla Presidenza un ordine del giorno degli onorevoli Ausiello, Caltabiano, Germanà, Bongiorno Vincenzo e Caligian. L'ordine del giorno è così concepito:

« L'Assemblea regionale siciliana, considerato che la Commissione per la convalida dei deputati eletti, quando si tratti di procedere alla sostituzione di un deputato mancante, nella prima fase deve soltanto accertare quali siano i risultati delle elezioni e procedere alla proclamazione del deputato che risulta aver riportato il maggior numero di voti:

considerato che esaurita la fase della proclamazione resta impregiudicata ogni questione riflettente la convalida del deputato proclamato;

delibera dar mandato al Presidente di proclamare l'avvocato Vincenzo Faranda quale candidato che ha riportato il maggior numero di voti tra i non eletti nella lista alla quale apparteneva il deputato mancante Lo Presti, salve le attribuzioni della Commissione per la convalida di proporre o meno la convalida nella fase e nei termini di legge. »

CACOPARDO - AUSIELLO - CALTABIANO - GERMANÀ - BONGIORNO VINCENZO - CALIGIAN.

ARDIZZONE. Chiedo di parlare.

CACOPARDO. Per mozione d'ordine, desidero un chiarimento dalla Presidenza.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare lo onorevole Ardizzone.

ARDIZZONE. Ho chiesto la parola perchè credo che la lettura del verbale della Commissione per la convalida sia stata seguita con poca attenzione da parte dell'Assemblea.

Non desidero esprimere alcun personale parere; mi limito solo, nella qualità di segretario della Commissione, a riassumere i termini della questione.

Allorquando si rese vacante il seggio parlamentare, già occupato dall'onorevole F. Paolo Lo Presti, il Presidente dell'Assemblea diede incarico alla Commissione per la convalida — che veniva, quindi, a sostituirsi alla

Corte di appello — di proporre il nominativo del nuovo deputato da proclamare.

I principi cui si è informata la Commissione, nel procedere — sulla scorta dei risultati delle elezioni — alla proclamazione del deputato che risulta aver riportato il maggior numero di voti, vertono su due tesi: una prima sulla incompatibilità, per un deputato regionale, di porre la sua candidatura nella lista nazionale; ed una seconda sulla ineleggibilità, sempre al Parlamento nazionale, di colui che è stato iscritto in una lista regionale, pur non essendo riuscito ad occupare un seggio.

L'Assemblea è ora chiamata a stabilire se la Commissione per la convalida doveva limitarsi a segnalare il nominativo del deputato che viene — in ordine ai voti riportati — subito dopo il defunto onorevole Lo Presti, oppure se aveva la facoltà di decidere nel merito sulla eleggibilità e sulla proclamazione del nuovo deputato, salvo restando il diritto di sanzione dell'Assemblea. (*Dissensi*)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare lo onorevole Cacopardo.

CACOPARDO. Signor Presidente, io devo chiedere un chiarimento preliminare, che è necessario al buon andamento della discussione.

L'onorevole Presidente dell'Assemblea ha comunicato di avere convocato la Commissione per la convalida perchè indicasse il nominativo di quel candidato che nella stessa lista segue, per il numero di voti riportati, il defunto onorevole Lo Presti; in termini giuridici, dunque, il Presidente dell'Assemblea riteneva che competesse a lui la proclamazione del deputato e che la Commissione per la convalida si dovesse limitare — come è sancto dalla legge sull'elettorato passivo e come dimostreremo — a fornire i dati di fatto.

Io chiedo all'onorevole Presidente dell'Assemblea con quale procedura siano avvenute le proclamazioni di quei deputati la cui convalida è stata annunciata nella seduta odierна. E' necessario, infatti, chiarire preliminarmente se, in osservanza di precedenti giurisprudenziali, la proclamazione compete al Presidente dell'Assemblea o alla Commissione per la convalida. (*Approvazioni*)

PRESIDENTE. La Commissione allorquando delibera sulla convalida di un deputato, in conformità dell'articolo 10 del rego-

gamento della Giunta delle elezioni della Camera dei deputati, ne dà immediata comunicazione al Presidente dell'Assemblea, il quale ne dà lettura all'Assemblea, dando atto alla Commissione dell'avvenuta convalida.

Nel caso in ispecie, in esecuzione degli articoli 64 e 65 della legge elettorale, ho chiesto alla Commissione per la convalida quale fosse il candidato che segue immediatamente lo ultimo eletto.

ALESSI. A qual fine?

PRESIDENTE. Al fine dell'attribuzione del seggio resosi vacante dopo la morte dello onorevole Lo Presti. Questa la mia richiesta. La Commissione per la convalida, essendo stato presentato un ricorso contro la proclamazione del candidato che segue immediatamente dopo l'ultimo eletto, ha creduto di dover procedere ad un ulteriore esame, per accertare se vi fossero o meno ragioni di ineleggibilità o di incompatibilità. Da questo ha avuto origine la discussione, di cui siamo stati informati attraverso la lettura del verbale. L'os'altro rimane da fare al Presidente della Assemblea se non sottoporre all'Assemblea lo operato della Commissione? Il Presidente non ha un potere specifico per cui possa sostituirsi alla Commissione per la convalida, od a qualsiasi altra Commissione.

CACOPARDO. Mi pare che Ella, onorevole Presidente, non abbia ancora risposto al mio quesito.

PRESIDENTE. Devo dire che l'ordine del giorno firmato dagli onorevoli Ausiello ed altri è una pregiudiziale rispetto alla deliberazione della Commissione per la convalida; esso dice che l'Assemblea dovrebbe dare mandato al Presidente di proclamare colui che ha riportato un maggior numero di voti, salvo restando alla Commissione il diritto di sollevare eccezioni, ove esistessero ragioni di ineleggibilità o di incompatibilità. La discussione e la votazione, a mio avviso, dovrebbero procedere in questo senso: in primo luogo la pregiudiziale; in seguito, qualora venisse respinto l'ordine del giorno presentato, si dovrebbe porre in votazione la deliberazione della Commissione per la convalida.

CACOPARDO. Questo è inecepibile. Il quesito che io avevo posto ed al quale Ella, Signor Presidente, non ha ancora risposto, versa su un altro punto: nel chiedere che si procedesse agli accertamenti, Ella ha inter-

pretato — a me sembra — la norma, nel senso che competesse al Presidente dell'Assemblea il potere di proclamazione, e che compito esclusivo della Commissione fosse soltanto quello di procedere al rilevamento dei dati. E' in atto, quindi, un conflitto di attribuzioni fra un potere presidenziale e un potere della Commissione.

PRESIDENTE. E chi decide è l'Assemblea.

CACOPARDO. Desidero conoscere i precedenti relativi alla proclamazione e non la procedura seguita per l'odierna convalida di alcuni deputati. Ho chiesto a Vostra Eccellenza chi avesse proclamato i nuovi deputati in sostituzione dei dimissionari candidati al Parlamento nazionale.

PRESIDENTE. Allora non ci furono deliberazioni della Commissione per la convalida; essa si limitò ad accettare le susseguenze.

CACOPARDO. Fu questo, quindi, il criterio seguito dal Presidente nella proclamazione dei nuovi deputati.

PRESIDENTE. Certamente; ma adesso si verifica questo caso particolare.

CACOPARDO. E' un profilo nuovo.

PRESIDENTE. Credo di avere chiarito ogni punto oscuro.

STABILE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STABILE. Ho chiesto di parlare perché, dopo le comunicazioni del Presidente, ritengo di dover richiamare l'Assemblea al rispetto verso sè stessa, al rispetto del regolamento e delle precedenti deliberazioni. Nel passato, per varie volte, è stato esaminato e largamente discusso questo quesito: se, dopo la comunicazione della Commissione per la convalida, fatta al Presidente dell'Assemblea, e dopo la comunicazione fatta dal Presidente a noi deputati, sia più possibile disentere e sindacare il deliberato di una Commissione elettorale. Abbiamo più volte esaminato tale quesito applicando il regolamento della Giunta delle elezioni della Camera dei deputati e più tardi, in sede di formulazione del nuovo regolamento — per quanto ancora esso non sia in vigore — noi abbiamo accolto il principio che la Commissione per la convalida è sovrana, perché rappresenta l'Assemblea in tutti i suoi settori.

DANTE. Anche se la Commissione proponesse di proclamare l'ultimo in lista?

STABILE. Questa è la natura della Commissione per la convalida.

CACOPARDO. Ma allora si trattava della convalida, non della proclamazione!

STABILE. La Commissione non ha comunicato la convalida. Essa propone soltanto la proclamazione. Comunque, dopo l'ordine del giorno che è stato presentato, e poiché il Presidente dell'Assemblea afferma che questo ha carattere pregiudiziale, viene a cessare la ragione del mio intervento. Evidentemente, il mio discorso era fondato su un semplice equivoco. Sentiremo quello che si dirà in base all'ordine del giorno presentato.

ALESSI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALESSI. Voglio fare una dichiarazione di voto assai breve. Voterò favorevolmente allo ordine del giorno firmato dagli onorevoli Cacopardo, Ausiello e da altri colleghi dell'Assemblea. Priva ancora di affrontare il giudizio di merito sulla convalida, dobbiamo, a mio avviso, predeterminare gli elementi che dispongono la decorrenza del tempo per chiunque voglia contestare la elezione di colui che ha riportato il numero di voti utile alla proclamazione. A me pare che la Commissione abbia invertito il procedimento. Essa ha esaminato la contestazione ad una elezione, prima ancora che l'elezione si verificasse e, quindi, ha emesso un giudizio senza che — diciamo così — il rapporto processuale fosse integro, senza cioè la presenza dei soggetti processati. Questo mi pare assolutamente inesatto.

BONFIGLIO. C'era l'opposizione Fulci.

ALESSI. L'articolo invocato — in cui si afferma che la Commissione per la convalida può, di sua iniziativa o per impulso di qualsiasi cittadino interessato, esaminare casi di annullamento delle elezioni — presuppone che sia già avvenuta la proclamazione, cioè che esista un diritto già costituito, contro cui, per rifirmarlo, si svolge un'azione determinata. Qui, invece, si sarebbe fatto il processo sull'leggibilità, cioè si sarebbe giudicata una elezione ancora non proclamata. A me sembra che sia questo il vizio logico del rito.

BONFIGLIO. C'era una opposizione.

ALESSI. Opposizione contro chi? Contro chi ancora non è proclamato? Io ho già riferito che mancava la condizione *ad processum*, condizione essenziale per istituire l'esame di un rapporto ancora non costituito. L'opposizione deve, senza dubbio, essere accuratamente considerata, e non potremmo non raccomandare al vigile senso della Commissione l'esame del delicatissimo tema; ma, perchè tutto proceda regolarmente, è necessario che il Presidente proclami, e che, dopo la proclamazione, si dia il termine di contestazione non solo al Fulci ma a tutti quanti abbiano interesse a che questa contestazione abbia luogo; dopo di che l'onorevole Faranda vedrà esaminata la sua posizione senza alcun pregiudizio del merito. È necessario risolvere la questione secondo la prassi regolamentare, e non vedo perchè l'ordine del giorno non debba essere votato.

FRANCHINA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCHINA. Desidero precisare anzitutto — per quanto io non sia relatore — quale è stato il concetto seguito dalla maggioranza della Commissione in ordine all'attribuzione dei poteri della Commissione stessa. È parso, sulla lettera inequivocabile del regolamento interno e del regolamento della Giunta delle elezioni della Camera dei deputati, che alla Commissione competessero le seguenti attribuzioni: una, relativa all'annullamento delle elezioni, tutte le volte che manchi uno dei requisiti soggettivi nell'eletto; un'altra, concernente il potere di convalidare, quando è avvenuta la proclamazione; una terza, relativa alla facoltà di proporre la contestazione; infine, il potere di effettuare la proclamazione tutte le volte che si verifichi una vacanza di seggio in Parlamento. Ora, è evidente che la pregiudiziale sollevata dall'ordine del giorno circa i poteri di attribuzione del seggio vacante, è priva di qualsiasi fondamento giuridico, perchè l'attribuzione del seggio compete alla Corte di appello, nella cui circoscrizione trovasi il Collegio, fino a quando manca un organo interno dell'Assemblea che abbia i poteri per risolvere le questioni elettorali. Costituitasi la Commissione per la convalida, che è emanazione dell'Assemblea, mi pare evidente che nessun altro organo, compreso il Presidente, possa interloquire in ordine all'attribuzione dei seggi: tale attribu-

zione, dunque, è di competenza esclusiva della Commissione.

Cominciamo, quindi, a seguire il principio da essa adottato: sulla scorta di una opposizione, in sede di proclamazione, la Commissione ha riconosciuto che mancano, in chi segue nella graduatoria il defunto onorevole Lo Presti, alcuni dei requisiti per l'attribuzione del seggio al candidato che aveva raccolto un maggior numero di suffragi, ed ha proposto all'Assemblea l'annullamento dell'elezione — che non è una decisione definitiva — attribuendo il seggio vacante al candidato susseguente.

ALESSI. Annullamento di che cosa?

FRANCHINA. Annullamento dell'elezione che formalmente doveva avvenire, se non ci fosse stata la mancanza di quei requisiti.

ALESSI. Senza proclamazione non c'è elezione.

FRANCHINA. Mi consenta, leggiamo l'articolo 28 del regolamento e non facciamo argomentazioni sofistiche. L'articolo 28 prevede l'ipotesi per cui, a prescindere dal reclamo da parte di chicchessia, la Commissione, resasi edotta della mancanza di uno dei requisiti necessari per l'elettorato passivo, previsti dallo articolo 40 dello Statuto albertino — cioè a dire cittadinanza italiana ed età — dichiara nulla l'elezione, senza che si dia luogo alla proclamazione. Ciò è evidente, perché, in caso contrario, bisognerebbe esaminare due volte la stessa questione.

ARDIZZONE. Quale requisito mancava nel caso di cui si discute?

FRANCHINA. Questa è una questione di diritto. Sto discutendo una questione pregiudiziale per risolverne, in primo luogo, una di competenza; se l'attribuzione del seggio compete, cioè, al Presidente dell'Assemblea o alla Commissione per la convalida. L'eccezione sollevata dai presentatori dell'ordine del giorno non ha, a mio avviso, alcun fondamento, perché è pacifico che, una volta creato l'organo *ad hoc* che si occupa delle convalide, delle contestazioni, delle dichiarazioni di nullità, non si vede la ragione per cui il Presidente dell'Assemblea debba dar luogo alla proclamazione, che è invece di stretta ed esclusiva competenza dell'organo stesso. Credo che non sia molto difficile esprimere un concetto di evidenza così palmare. Quindi, rispetto alle

attribuzioni, lasciamo da parte la prassi. Si può essere incorsi, per una serie di volte, in un errore; ciò non significa, però, che si debba perseverare. Se, in precedenza, le proclamazioni per i posti vacanti sono state compiute dal Presidente dell'Assemblea, la Commissione, pur riconoscendo un eccesso di poteri in un'attribuzione che non competeva al Presidente stesso, non ha voluto farne, tuttavia, un *casus belli*. Adesso, avvalendosi dei suoi poteri, essa afferma: questo è compito mio, io intendo far valere un mio diritto.

Se, poi, ci si chiedesse quali siano gli elementi per cui mancano i requisiti soggettivi per l'elettorato passivo, si entrerebbe allora nella questione di merito. Qui si sta discutendo — prima di tutto — per stabilire a chi compete l'attribuzione dei seggi vacanti. La Commissione per la convalida dei deputati eletti ha affermato di essere l'organo creato a questo scopo. La Commissione aveva senza dubbio il potere, prima ancora della contestazione, di proporre l'annullamento; la garanzia massima dei diritti dei vari candidati viene egualmente rispettata, poiché la Commissione, in sostanza, non decide in maniera inappellabile, così come avviene per la convalida: essa, nei casi di annullamento o di contestazione, si limita ad avanzare delle proposte all'Assemblea.

Per evitare una doppia decisione — ravvisata la mancanza di alcuni requisiti per lo elettorato passivo — la Commissione propone all'Assemblea, che è sovrana, l'annullamento delle elezioni. Mi pare che la prassi sia stata rispettata minuziosamente. Si può dissentire o meno sulla questione di merito; ma, dal punto di vista della procedura, non c'è dubbio che la questione sia stata impostata in termini giuridici inecepibili.

PRESIDENTE. Se non c'è altri che chiede di parlare, metto ai voti l'ordine del giorno.

CACOPARDO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CACOPARDO. Io non vorrei intrattenere a lungo l'Assemblea su una questione che a me sembra chiara; vorrei soltanto precisare quali siano i suoi termini, riferendomi specialmente a quanto ha detto il collega Franchina. A me pare che il conflitto di attribuzioni, che l'Assemblea deve risolvere, riguardi le attribuzioni della Presidenza, che intese tutelare i diritti di tutti i candidati alle elezioni, ri-

chiedendo alla Commissione per la convalida, in rapporto ai suoi poteri, di accertare quale fosse il candidato che seguiva, nell'ordine dei suffragi, il compianto onorevole Lo Presti. La Commissione per la convalida, invece, si ritenne autorizzata ad entrare nel merito della legittimità dell'elezione dell'avvocato Faranda; essa ritenne ineleggibile, per quella considerazione di merito che avete ascoltato, il Faranda ed invitò la Presidenza a proclamare l'avv. Fulci. L'amico Franchina concludeva in maniera stranissima, dopo avere fatto un lungo giro di parole. Egli affermava: «da tesi che io sostengo non riguarda il merito della questione; esso non ne è pregiudicato». Io domando al collega Franchina se, per arrivare alla proclamazione di Fulci, sia necessario decidere sulla legittimità della proclamazione di Faranda. In caso affermativo, si verificherebbe una stranissima cosa: la Commissione propone la proclamazione di Fulci, ritenendo che l'elezione di Faranda non sia convalidabile, in quanto mancano i requisiti per l'elettorato passivo; lascia salva, però, la possibilità di contestazione. Orbene, il candidato Faranda, escluso in conseguenza di quel giudizio, non avrebbe la possibilità — qualora volesse farlo — di contestare l'elezione del Fulci, poiché la Commissione, nel proclamare quest'ultimo, avrebbe già deciso in merito. Ecco la violazione di carattere procedurale cui accennava l'amico Alessi, e la stranissima manomissione — che si vuole fare — delle garanzie elettorali stabilite dalla legge. Infatti, prima di procedere all'annullamento dell'elezione di un deputato, è necessario che decorrano i termini stabiliti — che decorrono dalla proclamazione — e che, entro questi termini, si realizzzi un vero e proprio contraddirittorio al quale deve necessariamente essere presente il candidato che ha riportato il maggior numero di voti e che, come tale, deve essere proclamato. Questi è resistente in un giudizio di opposizione. Deve, inoltre, essere posto anche un termine, entro il quale si possano presentare, rispettivamente, le contestazioni: fra l'altro, la legge elettorale e il regolamento interno della Camera dei deputati si preoccupano dell'opportunità e necessità che ci sia un contraddirittorio, al punto che, nel momento in cui si deve fare una contestazione, è ammesso l'intervento di un avvocato ed è escluso il patrocinio di un componente dell'Assemblea.

Ecco, amico Stabile, che nel caso dell'annullamento di una elezione la Commissione non ha, come avete detto, poteri giurisdizionali: essa li ha soltanto quando ritenga di dover procedere alla convalida.

Tanto più delicato è il caso, tanto più è necessario che vengano mantenute le garanzie alle quali si è attenuta la Presidenza nel richiedere alla Commissione per la convalida soltanto ciò che era nei suoi poteri: di fornire, cioè, gli elementi che risultavano dai verbali elettorali. È quindi della massima importanza che l'odierna decisione dell'Assemblea risponda ad un criterio di giustizia e dia garanzia, a chi ha avuto un suffragio popolare, di essere giudicato con le forme stabilite dalla legge.

Per questi motivi, io credo che l'Assemblea non possa non approvare l'ordine del giorno da noi presentato.

ALESSI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALESSI. Vorrei dare soltanto un chiarimento. Non vi è dubbio che, come ha detto lo onorevole Franchina, compete anche alla Commissione per la convalida il giudizio di attribuzione del seggio. Bisogna però distinguere — ripeterò in certo modo, per quanto da un punto di vista diverso, le conclusioni dell'onorevole Cacopardo — le operazioni materiali, che riguardano l'attribuzione del seggio dal punto di vista formale, dalle impugnative che possono dare luogo ad un giudizio di convalida. Non ci si deve nascondere dietro l'ipocrisia della forma: bisogna tendere — siamo in un'Assemblea politica — direttamente alla sostanza. A nessuno sfugge che vi è un'impugnativa che dal punto di vista processuale rimane, a mio avviso, soltanto una pretesa di impugnativa; nasce, cioè, la legittima aspettativa, da parte del candidato avvocato Fulci, di avere assegnato il seggio poiché questi ritiene che al candidato Faranda manchi qualcuno degli attributi che renderebbero viva e permanente la pretesa giuridica di quest'ultimo di vedersi proclamato, e ciò perché egli ha accettato la candidatura alle elezioni nazionali. Alla Commissione non è sfuggito questo rilievo; essa non ha soltanto formulato questo giudizio, ma l'ha premesso come motivo di esclusione, che giustifica il silenzio alle richieste del Presidente dell'Assemblea ed una conclusione disforme da quel-

la richiesta dalla Presidenza stessa. Ecco dunque che — diciamolo chiaramente — la strada seguita non è più soltanto giuridica, ma anche politica e con riflessi morali. Ecco lo strano capovolgimento. La conclusione alla quale è pervenuta la Commissione, circa l'attribuzione del seggio vacante, si basa non già su contestazioni di voti, cioè di risultati aritmetici, ma su una impugnativa che riguarda una eccezione di merito, cioè una pretesa decadenza — non ancora in atto — dell'avvocato Faranda, tuffavia beneficiario dei risultati elettorali conseguiti il 20 aprile. A rendere ancor più assurda questa conclusione, la Commissione lascia all'avvocato Faranda la facoltà di impugnare, in sede di convalesca, la proclamazione del concorrente. Si inverte, dunque, l'ordine della proclamazione: si afferma che il giudizio ancora dovrà farsi; ma, intanto, su una anticipata conclusione di quel giudizio, ancora non celebrato, si procede ad una proclamazione difforme. Insomma, c'è qualche cosa di veramente abnorme. Se si fosse proposto di attribuire il seggio all'avvocato Fulci per argomenti diversi da quelli che poi, secondo la Commissione, dovranno costituire gli elementi base per l'invalidazione da parte dell'avvocato Faranda, io avrei potuto ammettere che si dovesse discernere una *causa petendi* da un'altra, un titolo, una conclusione politica dell'impugnativa da un altro titolo, da un'altra conclusione ugualmente politica. La Commissione — e questo è enorme — non dà luogo ai risultati contabili, non dà luogo ai risultati aritmetici, e procede ad un giudizio di vera e propria invalidazione; lascia, però, aperto un altro giudizio di invalidazione, consentendo, cioè, a colui che oggi estromette, di potere usare gli argomenti medesimi per i quali viene oggi espulso. Insomma, è come se un giudice avesse pronunciato una sentenza, con diritto di opposizione delle parti dinanzi a se stesso.

La Commissione deve pronunziarsi una volta sola, e non due volte. In questa maniera, giudicando per implicito sull'impugnativa, si darebbe luogo a un secondo giudizio, eventualmente difforme dal primo, come dobbiamo presumere, per la buona fede di coloro che compongono la Commissione. Questa emette un giudizio, accordando però la facoltà di opposizione, con la pretesa che essa possa, in seguito, giungere ad una conclusione difforme da quella che ha caratterizzato le sue pri-

me deliberazioni. Non mi pare che l'Assemblea possa sottoscrivere una cosa così anomale. Ecco che l'enormità della conclusione si evince dalla violazione del rito, senza la quale la Commissione non sarebbe potuta pervenire alla sua conclusione.

MONTALBANO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTALBANO. Avrei rinunciato a parlare; ma prendo la parola per protestare contro la violazione del regolamento. Vi è nel regolamento una norma la quale stabilisce che ogni oratore può intervenire una sola volta nella discussione. Mi sensi, signor Presidente, anche questa norma del regolamento deve essere rispettata.

Per dichiarazione di voto, faccio presente che, se dovesse venire respinto l'ordine del giorno pregiudiziale, voterò per la tesi sostenuta dalla maggioranza della Commissione: quella della ineleggibilità del candidato Faranda. A me sembra, però, che la tesi procedurale esposta dal collega Franchina non sia esatta, perché l'ineleggibilità dell'avvocato Faranda — della quale io sono convinto — non è originaria, ma derivata; soltanto per questa ragione, a mio avviso, gli argomenti del collega Franchina non si possono applicare al caso concreto. Pertanto io voto a favore dell'ordine del giorno Cacopardo, Ausilio ed altri.

ALESSI. Chiedo di parlare per fatto personale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALESSI. Faccio presente all'onorevole Montalbano che ho replicato perché il procedimento seguito oggi è stato inverso a quello previsto dal regolamento: hanno prima parlato i deputati e dopo la Commissione: noi volevamo, invece, che la Commissione presentasse una relazione.

PRESIDENTE. Comunico che l'onorevole Bianco ha presentato una richiesta di votazione per scrutinio segreto sull'ordine del giorno, in base all'articolo 96 bis del regolamento della Camera dei deputati. Faccio osservare all'onorevole richiedente che l'articolo 96 bis non può essere invocato, perché riguarda la seduta segreta e non la votazione segreta. La cosa è ben diversa. Tutte queste votazioni, sia nei consessi amministrativi che

in quelli politici, sono fatte sempre per alzata e seduta. Si può adottare la votazione segreta, quando sia richiesta da almeno 20 deputati; in caso contrario, si procede per alzata e seduta.

Dopo questo chiarimento indico la votazione sull'ordine del giorno pregiudiziale presentato dagli onorevoli Cacopardo, Ausiello ed altri: chi è contrario è pregato di alzarsi.

(*L'Assemblea approva*)

In base alla deliberazione odierna dell'Assemblea, proclamo eletto deputato, per il Collegio di Messina, l'avvocato Faranda Vincenzo. Avverto che da oggi decorre il termine di venti giorni per la presentazione di eventuali proteste e reclami, ai sensi dell'articolo 65 del decreto legislativo luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 74.

Presa in considerazione di proposte di legge:

« ISTITUZIONE DELL'ISTITUTO DI STATISTICA DELLA REGIONE SICILIANA » (*Riunio*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno recu la presa in considerazione della proposta di legge: « Istituzione dell'Istituto di statistica della Regione Siciliana ».

Poichè il proponente onorevole Majorana è in congedo, sarebbe opportuno rinviarla ad altra seduta.

Se non ci sono obiezioni, resta così stabilito.

« TRASFERIMENTO IN PROPRIETÀ DEI PODERI DELL'EX FEUDO « MONGOLINO » DELL'ENTE DI COLONIZZAZIONE DEL LATIFONDO SICILIANO IN FAVORE DEI COLTIVATORI DEI PODERI STESSI » (189).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la presa in considerazione della proposta di legge: « Trasferimento in proprietà dei poderi dell'ex feudo Mongolino (Catania) dell'Ente di Colonizzazione del latifondo siciliano in favore dei coloni coltivatori dei poderi stessi », presentata dagli onorevoli Sapienza Giuseppe e Lo Presti.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Sapienza Giuseppe, per illustrarla brevemente.

SAPIENZA GIUSEPPE. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, l'Ente di colonizzazione del latifondo siciliano venne creato perché curasse la coltivazione e la ripartizione di determinate estensioni di terreno e le distribuisse, in un secondo tempo, ai coloni che avessero dimostrato di poter assolvere al com-

pito di coltivatori diretti, ossia quando essi si fossero dimostrati capaci di poter coltivare le terre senza bisogno di alcun aiuto. Questo è lo spirito inequivocabile della legge. Oggi, lo Ente di colonizzazione — che, peraltro, costa molto allo Stato e, quindi, alla Regione — non è più idoneo a sopperire alle funzioni per cui era stato creato. Oggi, i coloni sono in condizione di poter condurre direttamente la coltivazione delle terre. Per questa ragione, con la speranza di poter rendere utili servizi ai contadini siciliani, l'onorevole Lo Presti ed io abbiamo presentato questo disegno di legge, il cui scopo è quello di concedere ai coloni una piccola proprietà e di sviluppare in loro l'amore per l'autonomia siciliana.

Prego, quindi, l'Assemblea di formulare un voto favorevole alla presa in considerazione di questa proposta di legge.

STARRABBA DI GIARDINELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STARRABBA DI GIARDINELLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, in omaggio al diritto di iniziativa parlamentare, io mi dichiaro favorevole alla presa in considerazione, facendo, però, fin d'ora, le più ampie riserve sulla questione di merito; infatti, è mio intendimento, in sede di Commissione legislativa, manifestare la mia opinione contraria.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, metto ai voti la presa in considerazione della proposta di legge; chi è contrario è pregato di alzarsi.

(*E' approvata*)

« ISTITUZIONE DI SCUOLE ELEMENTARI DIFFERENZIALI » (208).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la presa in considerazione della proposta di legge: « Istituzione di scuole elementari differenziali ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Guarnaccia, firmatario della proposta di legge, per illustrarla brevemente.

GUARNACCIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la proposta che oggi viene allo esame dell'Assemblea — come di rito — per la presa in considerazione, riguarda una legge di carattere profondamente umano, profondamente sociale. Con essa si vuol venire incontro ai piccoli esseri menomati, ai bambi-

ni deboli, predisposti alla tubercolosi, per i quali si rende incompatibile la convivenza scolastica con i bambini sani. Tale incompatibilità non è dovuta soltanto al tenore di vita che questi bambini sono costretti a condurre per il loro male e per le speciali cure di cui essi hanno bisogno, ma è dovuta, soprattutto, al fatto che essi sono nell'impossibilità di seguire quel ritmo di vita scolastica che i bambini sani così proficuamente conducono. Ne consegue, dunque, la necessità di separare questi bambini in scuole, che noi chiamiamo differenziali, nelle quali essi potranno avere tutte le cure necessarie, non escluse quelle sanitarie, in maniera che, dopo un certo lasso di tempo, possano essere restituiti alle famiglie, alla società, al lavoro. Questo è lo scopo fondamentale della proposta di legge, peraltro ampiamente illustrato nella relazione. E' inutile adesso, in sede di presa in considerazione, che io spenda altre parole, perché, in sede più opportuna, illustrerò le finalità altamente sociali che questa legge persegue. Sono sicuro che l'Assemblea, data la particolare delicatezza ed importanza di questa legge, vorrà approvarne all'unanimità la presa in considerazione.

PRESIDENTE. Poichè nessuno chiede di parlare, metto ai voti la presa in considerazione della proposta di legge; chi è contrario è pregato di alzarsi.

(*E' approvata*)

«CONTRIBUTI UNIFICATI IN AGRICOLTURA» (225).

PRESIDENTE. Segue la presa in considerazione della proposta di legge: «Contributi unificati in agricoltura».

Faccio presente all'Assemblea che, su questo stesso oggetto, è allo studio della competente Commissione, da parecchio tempo, un progetto di legge dell'onorevole Monastero.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Castorina, firmatario della proposta di legge, per illustrarla brevemente.

CASTORINA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi sono premurato di predisporre il progetto di legge, che mi onoro di presentarvi, in esecuzione del mandato, avuto nel giugno scorso dall'Assemblea quando, dopo lo svolgimento della mia interpellanza sui contributi unificati, all'unanimità mi si consigliò di cambiare la mia interpellanza in mozione, in seguito, di presentare al riguardo un

progetto di legge. L'Assemblea avrà modo di esaminare le proposte da me fatte, attraverso la lettura della relazione. Non credo, quindi, di dover aggiungere molte parole per dimostrare che la questione dei contributi unificati in agricoltura deve essere affrontata e risolta da questa Assemblea.

Infatti, i metodi fino ad oggi adoperati, per far pagare i contributi agli agricoltori, non rispondono assolutamente a quei principî di giustizia ai quali una legge di tal genere dovrebbe necessariamente essere informata.

Come ho affermato nella mia relazione, sono a disposizione dei colleghi per fornire tutti quei chiarimenti che risultassero necessari in sede di discussione della legge.

CALTABIANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ricordo all'Assemblea che, per regolamento, può parlare un solo oratore contro la presa in considerazione. Ha facoltà di parlare l'onorevole Caltabiano.

CALTABIANO. Io non chiedo di parlare contro la proposta di legge; desidererei soltanto rilevare, a nome della Commissione legislativa competente, che questa si troverà in difficoltà nel dover esaminare il disegno di legge ora proposto, avendone già elaborato un altro sul medesimo oggetto.

PRESIDENTE. Onorevole Caltabiano, il suo intervento non è consentito dal regolamento, per cui la prego di non continuare nel suo dire. Poichè nessun altro chiede di parlare, metto ai voti la presa in considerazione della proposta di legge; chi è contrario è pregato di alzarsi.

(*E' approvata*)

«CONCESSIONE AI RIPENDENTI DELLA REGIONE DI UNA INDENNITÀ STRAORDINARIA DELL'AUTONOMIA» (226).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la presa in considerazione della proposta di legge: «Concessione ai dipendenti della Regione di una indennità straordinaria dell'autonomia», presentata dagli onorevoli Colajanni Pompeo ed altri. Ha facoltà di parlare l'onorevole Colajanni Pompeo.

COLAJANNI POMPEO. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge da noi presentato tende non a risolvere pienamente il problema delle necessità degli impiegati statali nell'ambito della Regione, ma

solo a venire incontro ad una particolare condizione di disagio nella quale si trovano, per la depressione della nostra economia, gli impiegati della Regione, compresi quelli dei ruoli statali.

La situazione nostra è nota. Noi ci troviamo nella condizione di avere bisogno di impiegare circa 400 mila unità lavorative per potere raggiungere la media nazionale di popolazione attiva; ci troviamo, perciò, in un'area che, indubbiamente, è fra le più depresso di Italia. Questo fatto comporta che gli impiegati, appunto per la povertà e la arretratezza della nostra economia, non possono fare assegnamento su eventuali proventi sussidiari. Questa è la prima considerazione che ci ha spinto a presentare il disegno di legge; ma vi è un'altra considerazione che riguarda il problema dell'autonomia, della realizzazione rapida e piena dell'autonomia. Noi abbiamo avvertito delle resistenze nel passaggio degli uffici, le abbiamo denunciate — ciò costituisce uno dei capitoli della nostra lotta per la realizzazione dell'autonomia —; ma ci siamo trovati anche di fronte ad un disagio di ordine psicologico da parte dei dipendenti statali, i quali si preoccupano delle conseguenze del passaggio dal ruolo nazionale a quello regionale.

Noi abbiamo sostenuto l'opinione che si dovesse, più che pensare ad un ruolo regionale, creare una condizione di fatto di particolare garanzia per i dipendenti della Regione, onde spingere questi nostri collaboratori verso l'autonomia. E' chiaro, infatti, che i dipendenti statali hanno dei vincoli anche sentimentali con l'ordinamento centrale, sono legati ad un mondo nel quale sono cresciuti: per cui possono avere delle riserve, nei confronti dell'autonomia, derivanti dalla loro particolare formazione mentale che potrebbe, in un certo senso, rapportarsi alle deformazioni professionali caratteristiche di talune categorie di lavoratori. Naturalmente, noi non pensiamo che, attraverso l'indennità straordinaria corrisposta dalla Regione, queste deformazioni potranno essere eliminate o corrette, ma riteniamo sia dovere della Regione affrontare con prontezza un problema, di fronte al quale — diciamolo francamente — l'apparato centrale dello Stato ancora non è riuscito a trovare una soluzione. Noi non vogliamo, in questa sede di presa in considerazione della legge, anticipare una discussio-

ne né pensiamo che sia il caso di accentuare troppo la polemica del problema degli statali; ma non c'è dubbio che la Regione ha la possibilità, anche se con un sacrificio notevole, di affrontare questo problema, e il fatto stesso che noi ce lo poniamo e, indubbiamente, che lo risolveremo metterà la Regione in condizione di grande dignità nei confronti dello Stato.

Ci siamo anche preoccupati del problema del passaggio alla Regione degli Uffici, ed è proprio per questa considerazione che abbiamo previsto nella legge che la indennità dovrà essere corrisposta a quelli che già dipendono dalla Regione e, solo dalla data del passaggio degli uffici, a coloro che passeranno alle dipendenze della Regione.

Per concludere, riteniamo che questa legge, se pure comporterà degli oneri notevoli, si risolverà in un grande vantaggio, anche dal punto di vista finanziario, perché una burocrazia regionale che avrà potuto apprezzare le provvidenze della Regione — veramente generose in rapporto alle possibilità finanziarie della Regione stessa, se non ai bisogni di questa categoria — che avrà potuto apprezzare il sacrificio delle finanze regionali, si sentirà molto più legata all'istituto dell'autonomia, contribuirà con un maggiore sforzo, con un maggiore rendimento del suo lavoro, con una maggiore passione, alla realizzazione piena dell'autonomia ed al rafforzamento dell'autonomia stessa.

E' per queste ragioni che noi invitiamo i colleghi a votare a favore della presa in considerazione.

PRESIDENTE. Poichè nessuno chiede di parlare contro, metto ai voti la presa in considerazione della proposta di legge; chi è contrario è pregato di alzarsi.

(*E' approvata*)

Sulle dimissioni dell'Avv. Giovanni Selvaggi da membro effettivo dell'Alta Corte.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca al n. 4 le dimissioni dell'avvocato Giovanni Selvaggi da membro dell'Alta Corte.

MONTALBANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTALBANO. Propongo il rinvio della trattazione dell'argomento all'ordine del giorno per una ragione molto semplice: noi siamo favorevoli a respingere le dimissioni del-

l'avvocato Selvaggi; ma, siccome avremmo il piacere di parlare, prima, con lui, per conoscere il suo pensiero, chiediamo un rinvio per avere questa possibilità.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni così resta stabilito.

Sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Secondo l'ordine del giorno, dovremmo cominciare la discussione dei bilanci; ma l'Assessore alle finanze ha fatto presente che sarà pronto soltanto per domani. Domani si terranno due sedute, una antimeridiana alle ore 10 per la discussione del regolamento interno ed in particolare della materia che riguarda il funzionamento delle Commissioni legislative, che è urgentissima. Dovremo fare in modo da dare immediata esecuzione alle norme che domani l'Assemblea approverà, onde facilitare sempre più il funzionamento delle Commissioni. Nella seduta pomeridiana ci occuperemo del bilancio.

DI MARTINO. Si potrebbe togliere la seduta e rinviare a domani il seguito dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Poichè non sono in Aula l'onorevole Bosco e l'onorevole Adamo, rela-

tori dei disegni di legge di cui alle lettere m) ed n) del n. 4) dell'ordine del giorno, si potrebbe passare alla lettera o) : « Aliquote massime di imposta camerale », la cui discussione è stata sollecitata dall'Assessore all'industria.

GUARNACCIA. Mi associo alla proposta dell'onorevole Di Martino, anche in considerazione dello scarso numero di deputati presenti in Aula.

(La proposta è appoggiata)

PRESIDENTE. Allora la seduta è rinviata a domani,

— alle ore 10, col seguente ordine del giorno :

Seguito della discussione dello schema di regolamento interno dell'Assemblea;

— alle ore 17, per il seguito dello svolgimento dell'ordine del giorno odierno.

La seduta è tolta alle ore 19,25.

DA LA DIREZIONE RESOCONTI E STUDI LEGISLATIVI

IL DIRETTORE

Dott. Giovanni Morello

TIPOGRAFIA S. PEZZINO E F. - PALERMO

ALLEGATO

Risposte scritte ad interrogazioni.

CACCIOLA. *All'Assessore ai lavori pubblici.* « Per sapere se è a sua conoscenza il pericolo a cui è esposto l'abitato della borgata Acqua-Ladroni del villaggio Spartà nel comune di Messina, per la mancata costruzione di una scogliera protettiva, e per sapere quali provvedimenti urgenti intenda adottare per proteggere le case dei pescatori soggette alle furie dei marosi e salvaguardare l'incolumità delle persone.» (Annunziata il 9 dicembre 1948)

RISPOSTA. « La protezione dal mare della borgata in oggetto è stata oggetto di richieste da parte del Comune e della Prefettura di Messina. Non si è, però, autorizzato l'appontamento della perizia, dato che non è stato né è possibile provvedere al finanziamento con le assegnazioni di bilancio. »

L'Ufficio del genio civile ha fatto sapere che la spesa occorrente ammontava a lire 30 milioni, dei quali 15 erano stati previsti nel programma della disoccupazione. Senonché, al momento della compilazione del programma definitivo, i lavori di cui trattasi non furono compresi. Assicuro, però, che detti lavori saranno tenuti presenti in un prossimo programma. » (8 marzo 1949)

*L'Assessore
FRANCO*

CACCIOLA. *Al Presidente della Regione, all'Assessore alla finanza ed agli enti locali, all'Assessore alla sanità.* « Per conoscere i motivi per cui non hanno ritenuto, finora, di recepire e di estendere integralmente, nell'ambito della Regione siciliana, le norme relative al trattamento giuridico ed economico del personale non di ruolo in servizio presso gli Enti pubblici locali, o più specificatamente a favore delle categorie sanitarie non di ruolo (medici, ostetriche, veterinari, medici ospedalieri dipendenti da istituzioni pubbliche di assisten-

za), di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 61. »

Fa presente che tale ritardo, mentre non giova certamente a rasserenare gli animi di tutti i dipendenti da Enti locali, specie in questo momento transitorio di passaggio di attribuzioni, uffici e personali dagli organi centrali a quelli regionali, ha destato forti giustificate apprensioni, con diffidenti stati di animo, nelle categorie lavoratrici interessate che, sostanzialmente, ai sensi dell'articolo 16 lettera q) dello Statuto della Regione siciliana hanno pieno diritto di avere il riconoscimento di uno stato giuridico ed economico in ogni caso non inferiore a quello del personale in servizio nello Stato, il quale ultimo, fin dal giorno della pubblicazione del decreto suddetto nella G. U. (23.2.1948) gode delle provvidenze di cui al decreto stesso. » (Annunziata il 12 luglio 1948)

RISPOSTA. « Sin dal marzo 1948, l'Amministrazione degli enti locali ha predisposto il disegno di legge ed annessa relazione per il recepimento del decreto succitato ed inviato gli atti alla prima Commissione legislativa, per lo esame di competenza. »

Contemporaneamente, con circolare 9 marzo 1948, n. 659, l'Amministrazione degli enti locali medesima ha invitato i Prefetti dell'Isola ad autorizzare, sin d'allora, i dipendenti Enti pubblici locali a predisporre, in attesa che le norme del D. L. 5 febbraio 1948, n. 61 venissero recepite, le deliberazioni intese ad introdurre, nei regolamenti organici del personale, le nuove norme circa il trattamento giuridico ed economico del personale non di ruolo. »

Dopo laborioso esame della Commissione legislativa sindicata, il decreto legislativo di cui sopra veniva sottoposto all'Assemblea regionale e da questa recepito con legge regionale 4 dicembre 1948, n. 46, pubblicata sulla

Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 10 dicembre di detto anno, in cui i termini di esecuzione contenuti nel decreto legislativo n. 61 sono stati spostati ad un anno dopo la entrata in vigore della legge regionale di recepimento, e cioè al dicembre 1949.

Relativamente, poi, all'applicazione della legge medesima in favore del personale straordinario degli Uffici comunali di razionamento e consumi, l'Amministrazione degli enti Locali ha prospettato al Ministero dell'interno la particolare situazione venutasi a creare nell'Isola in seguito al recepimento del decreto legislativo succitato ed al conseguente spostamento del termine di applicazione in esso indicato. In conseguenza, il Ministero predetto è stato interessato a riesaminare le disposizioni da esso impartite ai Prefetti, relative al licenziamento (che dovrebbe avvenire col 1 marzo 1949) del personale degli Uffici comunali di razionamento, ritenuto esuberante e non assorbibile in altri posti degli Uffici comunali; ciò, al fine di rendere le disposizioni

ministeriali meglio aderenti alle esigenze giuridiche della particolare legislazione regionale vigente nell'Isola.

Per quanto attiene, infine, al personale medico ed ospedaliero non di ruolo, la questione è all'esame del competente Assessorato per l'igiene e la sanità.

Si ritiene ancora opportuno fare presente che, allo scopo di affrettare, da parte delle competenti Amministrazioni comunali e provinciali dell'Isola, la pratica esecuzione delle norme come sopra recepite, l'Amministrazione regionale degli enti locali ha, con circolare n. 482 dell'11 febbraio c. a., richiamato ancora una volta l'attenzione dei Prefetti della Isola sul detto provvedimento regionale di recepimento e, in conseguenza, sulla necessità, incombenze sulle dipendenti Amministrazioni comunali e provinciali, della sollecita osservanza delle norme stesse.» (4 marzo 1949)

*Il Presidente
RESTIVO*

Errata - corrige al resoconto della CXLIX seduta di lunedì 14 marzo 1949:

ERRATA

pag. 117, col. 1:
riga 30: del Comune.....

pag. 123, col. 1:
riga 6:.... Prefetto di Siracusa...

CORRIGE

dello Stato.....

...Prefetto di Ragusa....